numero 1/2025

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2025-1-03-096

costituzionalismo britannico e irlandese

Rapporti con l'Unione Europea

Intelligenza artificiale: regolare o non regolare? Un'analisi comparata tra l'approccio europeo e quello britannico

Matteo Vecchi
Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Pisa

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2025

Intelligenza artificiale: regolare o non regolare? Un'analisi comparata tra l'approccio europeo e quello britannico**

di Matteo Vecchi*

Abstract (Ita): All'interno dell'attuale mutevole contesto geopolitico, la regolamentazione in materia di intelligenza artificiale (IA) dovrebbe tendere alla ricerca di un equilibrio in grado di conciliare i rischi della tecnologia e i suoi benefici, consentendo un'innovazione utile e da svolgersi entro confini che garantiscano al medesimo tempo la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti fondamentali. La legge europea sull'intelligenza artificiale (c.d. AI Act) attribuisce ai vari sistemi una serie di standard normativi in base alla loro posizione sulla scala dei rischi, mentre l'approccio del Regno Unito favorisce una normativa gradata, che ricerca il punto di equilibrio (quasi) esclusivamente nei mercati e nel confronto competitivo, anche fra le stesse agenzie governative. Se ad oggi la normativa europea è in difficoltà sul versante dell'adattamento alle nuove tecnologie, l'approccio del Regno Unito - seppur ondivago - può rappresentare un interessante terreno di comparazione.

Abstract (Eng): In the current evolving geopolitical landscape, the regulation of artificial intelligence (AI) should strive to achieve a balance capable of reconciling the risks of the technology with its benefits, enabling useful innovation while ensuring boundaries that at the same time can protect and promote fundamental rights. The European artificial intelligence law (so-called AI Act) assigns a series of regulatory standards to various systems based on their position on the risk factor, whereas the United Kingdom's approach favors a tiered regulation, seeking the point of equilibrium (almost) exclusively within markets and competitive dynamics, even among government agencies themselves. While European regulation currently faces challenges in adapting to new technologies, the United Kingdom's approach – albeit fluctuating – may represent an interesting ground for comparison.

Parole chiave: Regno Unito; Intelligenza Artificiale; Unione europea

Keywords: United Kingdom; Artificial Intelligence; European Union

1. Introduzione

Il presente contributo intende fornire una panoramica circa i diversi approcci legati all'approvazione di leggi quadro e regolamentazioni a carattere sovranazionale in materia di gestione ed implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla ondivaga posizione in materia del Regno Unito che, complice la Brexit, si trova in una "terra di mezzo" tra gli Stati Uniti – che hanno adottato un approccio molto più orientato al *laissez-faire* (e alle sue auspicate ricadute di carattere economico) – e l'Unione europea, che pone come perno della regolazione l'essere umano e mostra un approccio basato sul rischio e sulla salvaguardia dei diritti fondamentali. A tal proposito si osserva che il metodo di classificazione del rischio altro non è che il risultato dell'adesione dell'UE alle legislazioni sulla sicurezza dei prodotti che stabiliscono standard a livello sovranazionale, con obiettivi limitati di tutela della salute e protezione dei consumatori[1].

** Contributo sottoposto a double blind peer review.

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Pisa

[1] Si fa particolare riferimento al Regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 – *General Product Safety Regulation* (GPSR), relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori. Il regolamento è operante dal 13 dicembre 2024 in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e consultabile dal sito https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj/eng.

Successivamente alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, il Regno Unito si è trovato dinanzi un'alleanza transatlantica visibilmente fratturata, in quanto gli Stati Uniti e l'Unione europea si stanno muovendo in direzioni opposte in materia di commercio e sicurezza[2]. Nell'ambito di tale mutato contesto geopolitico, il Regno Unito ha riproposto la strategia della c.d. *Global Britain*[3], slogan che sottende all'intenzione del Paese di riposizionarsi sul mercato globale come attore politico ed economico energico e indipendente. Dopo la Brexit, infatti, per il Regno Unito è diventato tassativo ridefinire il proprio rapporto con l'Unione europea (principalmente attraverso la negoziazione di una posizione di Paese terzo) e reimpostare i propri obiettivi di politica estera e di sicurezza, ampliandoli e rafforzando l'identità, il ruolo e la dimensione della Gran Bretagna come potenza euro-atlantica.

Tuttavia, il Regno Unito sembra sperare di trovare un percorso comune con gli Stati Uniti per creare un nucleo geostrategico dell'IA, non dissimile dal dominio del capitale finanziario anglo-americano, incentrato sul flusso e sulla finanziarizzazione dei dati[4]. Il governo britannico è quindi intenzionato a raggiungere con gli USA un accordo economico sull'IA, ma questo potrebbe compromettere la sua indipendenza normativa in materia di rischi di mercato, sicurezza dei consumatori e concorrenza. Diversamente, l'approccio dell'UE alla regolamentazione dell'IA è stato solidamente incentrato sul sostegno all'IA "etica" e alla tutela dei diritti umani[5], bilanciando al contempo la necessità di interoperabilità con le grandi imprese tecnologiche statunitensi.

Come vedremo nei prossimi paragrafi, nella speranza di stimolare la crescita del settore, l'approccio del Regno Unito intende sviluppare quadri specifici, governati da principi

[2] Durante la presidenza Biden è emerso un interesse strategico per la cooperazione globale sulla governance dell'IA. Si pensi all'*Executive Order 14110* per lo sviluppo e l'uso sicuro e affidabile dell'intelligenza artificiale, che articolava una vasta gamma di impegni su diversi settori strategici tra cui la cybersicurezza e lo sviluppo economico, arrivando alla stesura del *Blue Print for an AI Bill of Rights* (https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf), che suggeriva un approccio di ampio respiro, definendo cinque macro principi che rappresentano una nuova pietra miliare nel dibattito sulla regolamentazione dell'IA: 1) Sistemi sicuri ed efficaci; 2) Protezioni contro la discriminazione algoritmica; 3) Privacy dei dati; 4) Avviso e spiegazione; 5) Alternative umane, considerazione e ripiego.

[3] Si rimanda al sito https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy.

[4] Il 20 marzo 2025, Peter Kyle, Segretario di Stato britannico per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia, alla conferenza degli sviluppatori di IA di Nvidia ha esposto l'intenzione del Regno Unito di espandere lo sviluppo delle tecnologie di IA per favorire la crescita economica e la ripresa nelle aree post-industriali e svantaggiate, fornendo al contempo le basi per relazioni economiche e di sicurezza più strette con gli Stati Uniti.

[5] Si richiamano gli artt. 1 e 3 dell'AI Act in materia di definizione e scopo della normativa, secondo cui "*Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione nonché promuovere l'innovazione*" e "*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*".

uni, al fine di trovare un equilibrio ottimale tra la mitigazione del rischio, la protezione del bene pubblico, la crescita economica e la competitività globale[6].
Ma il Regno Unito può muoversi su entrambi i fronti? Il nucleo anglo-americano nel sistema finanziario globale potrebbe essere un modello replicabile in una partnership geoeconomica AI tra Stati Uniti e Regno Unito[7]. Al contempo, se il Regno Unito dovesse divergere sostanzialmente dall'approccio dell'Unione europea alla protezione dei dati, creerebbe serie difficoltà con il suo principale vicino: il continente europeo.

2. **Considerazioni metodologiche sull'approccio comparato**

L'impiego di una prospettiva comparatistica nell'esame dei modelli regolatori relativi all'intelligenza artificiale si configura come strumento necessario per affacciarsi alle divergenti basi giuridico-istituzionali che informano i processi normativi nel Regno Unito e nell'Unione europea. La selezione di questi due ordinamenti come oggetto di studio scaturisce dalla valutazione della loro rilevanza sistemica nel contesto globale della governance tecnologica, anche in considerazione della contrapposizione dei rispettivi paradigmi regolatori e sistemi di riferimento. Infatti, a differenza dell'UE, che sta implementando un *regulatory approach*, il Regno Unito propone un quadro normativo contestuale e settoriale, ancorato alla sua rete esistente e diffusa di enti regolatori e leggi (dalla difficile gestazione politica). Ma v'è di più: tale dicotomia si rivela particolarmente significativa nell'attuale contesto geopolitico, dove la competizione per l'egemonia normativa in ambito tecnologico assume crescente rilevanza strategica. Differenti tradizioni giuridiche e visioni politiche restituiscono forme e risposte normative distinte di fronte alle medesime sfide tecnologiche e verso gli obiettivi a lungo termine che i due *player* in esame si sono posti sia in materia di regolamentazione che di sviluppo economico e competitività. Già nel report della *House of Lords* del febbraio del 2024[8] veniva riportata l'esigenza del governo di sviluppare un proprio approccio, proponendosi come terza via tra l'UE e gli Stati Uniti.
Come si avrà modo di approfondire, il modello europeo mira a stabilire un *set* coerente di obblighi per gli operatori e i sistemi di IA, in linea con i principi di tutela dei diritti fondamentali e dei valori democratici[9].
Si pensi ad alcune recenti iniziative, quali l'*AI Continent Action Plan*, che prevede azioni volte a costruire server ed infrastrutture per la gestione dei dati e per l'IA su larga scala, rafforzare le competenze in materia e facilitare l'attuazione dell'*AI Act*, o l'iniziativa *InvestAI* con

[6] Sul punto vedasi A. A. Gikay, *Risks, innovation and adaptability in the UK's incrementalism versus the European Union's Comprehensive Artificial Intelligence Regulation*, in *International Law and Information Technologies*, Oxford Academic (2024).
[7] Un ulteriore segnale di convergenza tra UK e USA è sull'enfasi crescente rivolta alle implicazioni di sicurezza nazionale dell'IA e sulla prevenzione di utilizzi malevoli, come lo sviluppo di armi. Si segnala il recente cambiamento di denominazione dell'*AI Safety Institute* britannico in *AI Security Institute* (febbraio 2025).
[8] Vedasi *Large language models and generative AI: House of Lords Communications and Digital Committee report*, disponibile all'indirizzo https://lordslibrary.parliament.uk/large-language-models-and-generative-ai-house-of-lords-communications-and-digital-committee-report/.
[9] Sul punto, F. Donati, *La protezione dei diritti fondamentali nel regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *AIC – Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 1, 2025.

un obiettivo di mobilitazione pari a 200 miliardi di euro. Tale impostazione, che si basa sul rafforzamento dell'impulso all'innovazione e all'adozione, bilanciando il rigore regolatorio con il supporto allo sviluppo tecnologico, riflette una concezione della regolamentazione indirizzata sì alla protezione dei cittadini ma anche alla competitività delle aziende. Infatti, sebbene i dati attuali indichino una progressione graduale verso un'integrazione dei sistemi di IA nelle aziende (13.5% nel 2024), gli obiettivi strategici dell'UE[10], che mirano al raggiungimento del 75% di imprese utilizzatrici di IA entro il 2030, evidenziano una visione di integrazione tecnologica profonda nel tessuto economico[11].

Il Regno Unito tende invece ad una legislazione orizzontale, prediligendo l'autoregolamentazione e, quindi, la fissazione di linee guida settoriali. La scelta dimostra una maggiore fiducia nelle dinamiche di mercato e nella capacità dell'innovazione stessa di autoregolarsi, all'interno di una tradizione giuridica che è in grado di essere flessibile e adattabile. Tuttavia, recenti dichiarazioni da parte del nuovo governo Laburista indicano un'intenzione di regolare i modelli di IA più potenti, suggerendo una possibile convergenza con l'UE verso una maggiore regolamentazione per gli impatti sistemici[12].

Proprio sulla scorta di queste considerazioni si richiama la firma da parte dell'Unione Europea e del Regno Unito della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sull'IA[13], i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, documento che promuove l'uguaglianza e proibisce la discriminazione nell'intero ciclo di vita dell'IA. Ciò dimostra una volontà condivisa di ancorare lo sviluppo tecnologico a valori etici e giuridici universali, mitigando i rischi di *bias* e discriminazioni algoritmiche.

La comparazione non si limita dunque a descrivere le differenze esistenti, ma ambisce a fornire un quadro interpretativo capace di illuminare le implicazioni sistemiche delle scelte regolatorie adottate (e adottande) in entrambi i contesti esaminati.

3. **Il contesto politico-normativo**

[10] I dati sono ricavati dalla Relazione sullo stato del decennio digitale del 2023 a cura della commissione europea consultabile all'indirizzo https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it.

[11] Vedasi l'iniziativa "*GenAI4EU*", volta a stimolare l'adozione dell'IA generativa nei principali ecosistemi industriali strategici dell'Unione nonché ad incoraggiare lo sviluppo di grandi ecosistemi di innovazione aperta che favoriscano la collaborazione tra le *startup* dell'IA e gli utilizzatori dell'IA nell'industria e nel settore pubblico.

[12] A scopo meramente esemplificativo, si pensi all'"*AI Opportunities Action Plan*" (gennaio 2025), alla consultazione sull'IA e il copyright (svoltasi nel dicembre 2024), che restituiscono un quadro di politiche pubbliche volte a stimolare la crescita ed il dibattito attorno a questi temi.

[13] Il 17 maggio 2024 è stata adottata la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa su "Intelligenza Artificiale, Diritti Umani, Democrazia e Stato di Diritto", consultabile al link https://rm.coe.int/1680afae3c. I negoziati relativi alla Convenzione risalgono al 2022 su impulso del *Committee Artificial Intelligence*, organismo istituito dal Consiglio d'Europa. Alle trattative parteciparono, la Commissione Europea, numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi terzi. Ai fini dell'entrata in vigore della Convenzione, è richiesto che un minimo di cinque Stati contraenti, tra i quali almeno tre membri del Consiglio d'Europa, esprimano il proprio consenso a essere giuridicamente vincolati, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, della convenzione stessa.

In ambito europeo, il panorama normativo in materia di regolazione digitale ha conosciuto un'evoluzione significativa e articolata, caratterizzata dall'adozione di strumenti giuridici di rilievo transnazionale. Il *General Data Protection Regulation* (GDPR), sebbene risalente al 2016, resta al centro del framework giuridico in materia di protezione dei dati, influenzando non solo gli Stati membri dell'Unione Europea ma anche ordinamenti terzi, come evidenziato dall'adozione di normative ispirate al suo impianto[14]. A questo si affiancano il *Digital Services Act* (DSA)[15] e il *Digital Markets Act* (DMA)[16], che delineano un approccio volto alla regolamentazione sempre più integrato, volto a garantire un equilibrio tra innovazione, concorrenza e tutela dei diritti fondamentali.

Il modello europeo, imperniato su un'armonizzazione normativa di matrice sovranazionale, ha prodotto effetti tangibili non solo in Europa, dimostrandosi capace di fungere da *benchmark* anche per le iniziative legislative esterne all'UE.

A sostegno della validità di questo approccio verticale è da richiamarsi l'adozione dell'*AI Act* e della recente *Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale*, che si inserisce organicamente nel contesto delle fonti europee, ponendo le basi per un'evoluzione giuridica coordinata e di ampio respiro, capace – almeno all'apparenza – di rispondere a quell'esigenza di flessibilità e capacità di adattamento ricercata dal regolatore di oltremanica, come si avrà modo di vedere di seguito.

La convenzione quadro del Consiglio d'Europa in materia di intelligenza artificiale appare dettata da due distinte finalità: da un lato, la creazione di uno spazio di armonizzazione

[14] Si pensi ad esempio alla *Lei Geral de Proteçao de Dados* (LGPD) brasiliana, modellata attorno al GDPR, al *Personal Information Protection Law* (PIPL) cinese o alle recenti discussioni di una legge federale sulla protezione dei dati personali negli Stati Uniti (*American Privacy Rights Act*) attualmente in discussione. Si rimanda a K. Makena, *A Breakthrough Online Privacy Proposal Hits Congress,* Wired, aprile 2024.

[15] Il *Digital Services Act* (DSA) del 2022, persegue l'obiettivo di perfezionare i meccanismi di moderazione dei contenuti sulle piattaforme di social media, con particolare riferimento alla gestione dei contenuti illeciti. L'articolazione normativa si compone di cinque capitoli, che regolano in modo specifico: le ipotesi di esclusione della responsabilità degli intermediari (Capitolo 2), le obbligazioni imposte ai prestatori di servizi di intermediazione (Capitolo 3), nonché l'apparato sanzionatorio e le modalità di cooperazione istituzionale tra la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri (Capitolo 4). La disciplina in esame conferma il principio della non imputabilità della responsabilità alle piattaforme per i contenuti generati dagli utenti, fatta eccezione per le ipotesi in cui esse abbiano effettiva conoscenza della natura illecita dei contenuti e omettono di adottare i provvedimenti del caso. Tale regime di responsabilità limitata e condizionata presenta una marcata divergenza rispetto al sistema di *immunity* sostanzialmente assoluta riconosciuto agli intermediari dalla Sezione 230 del *Communications Decency Act* (CDA) statunitense.

[16] Il *Digital Markets Act* fornisce la definizione di *gatekeeper*. Un'impresa acquisisce la qualifica di "guardiano" quando ricorrono determinati presupposti soglia, tra i quali un rilevante fatturato annuo nell'ambito dell'Unione europea, una base utente di dimensioni significative e il controllo su servizi di piattaforma essenziali. I soggetti qualificati come *gatekeeper* sono tenuti ad ottemperare a una serie di obblighi e divieti finalizzati a promuovere condizioni di concorrenza equa. Nello specifico, devono consentire l'interoperabilità con i propri servizi in specifiche circostanze, garantire agli utenti professionali l'accesso ai dati generati sulla piattaforma e permettere agli inserzionisti la verifica indipendente delle proprie campagne pubblicitarie. Al contempo, è loro vietato privilegiare i propri prodotti o servizi rispetto a quelli di terze parti, impedire ai consumatori di accedere a servizi esterni alla piattaforma, ostacolare la disinstallazione di applicazioni preinstallate o tracciare gli utenti finali per finalità di pubblicità mirata in assenza di un valido consenso. Sul punto si richiama M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 2, 2021, e C. Cipolloni, *Persona, poteri privati e Stato nella rivoluzione internettiana*, Torino, Giappichelli, 2024.

normativa nell'ambito europeo allargato, con particolare riguardo alla posizione del Regno Unito nel quadro post-Brexit; dall'altro, l'affermazione di un primato regolatorio nel contesto del diritto internazionale, con ambizione a divenire parametro di riferimento per gli ordinamenti democratico-pluralisti, in aperta competizione con le misure in materia adottate dallo stesso Parlamento europeo, capace di rispondere efficacemente alle direttive in materia di salvaguardia dei diritti umani fondamentali al vaglio delle sfide lanciate dall'IA, soprattutto ove si guardi alla IA c.d. generativa[17].

AI Act e Convenzione, sebbene distinti per natura giuridica e ambito di applicazione, presentano significative aree di intersezione che meritano un'attenta disamina.

La Convenzione quadro, quale trattato internazionale aperto alla ratifica sia da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa che di Paesi terzi, si fonda su un approccio basato sulla tutela dei diritti umani. In particolare, l'articolo 4 della Convenzione vincola le Parti a istituire meccanismi di prevenzione per contrastare usi illeciti dell'IA in settori particolarmente sensibili, quali la sorveglianza di massa, la manipolazione del comportamento umano e le discriminazioni algoritmiche[18].

L'*AI Act*, distingue quattro categorie di livelli di rischio (inaccettabile, alto, limitato e minimo), applicando obblighi differenziati a ciascuna categoria[19]. Tale impostazione tecnico-normativa risulta più dettagliata rispetto alla Convenzione, pur condividendo con essa la finalità ultima di proteggere i diritti e le libertà fondamentali.

Una stratificazione normativa coinvolge l'obbligo di *due diligence* imposto agli operatori del settore. La Convenzione quadro, al paragrafo 3, stabilisce infatti disposizioni generali per gli Stati di garantire che gli operatori privati valutino *ex ante* i rischi connessi all'utilizzo dei

[17] Nella Convenzione quadro, l'IA viene definita all'art. 1 come: «*a machine-based system that for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommen dations or decisions that may influence physical or virtual environments. Different artificial intelligence systems vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment*». Tale definizione si pone in linea con quella proposta dall'OCSE/OECD. Sul punto v. G. Zaccaroni, *Intelligenza Artificiale e Principio Democratico: riflessioni a margine dell'emersione di un quadro normativo europeo,* in *Quaderni Aisdue*, n. 2, 2024. Adotta una definizione più ampia l'art. 2, laddove ricorre alla formula "processo automatizzato che influisce sui diritti umani", a voler evidenziare come il controllo vada eseguito per tutto l'arco di funzionamento (ed espletamento) dell'IA. Diversamente, l'art. 3 dell'*AI Act* fornisce una definizione tecnica di sistema di IA come «software sviluppato con approcci di *machine learning*». Sul punto si rimanda anche a E. Cirone, *L'AI Act e l'obiettivo (mancato?) di promuovere uno standard globale per la tutela dei diritti fondamentali*, in *Quaderni Aisdue*, n. 2, 2024, che fornisce una lettura critica.

[18] Ch. 2, Art. 4 «*Each Party shall adopt or maintain measures to ensure that the activities within the lifecycle of artificial intelligence systems are consistent with obligations to protect human rights, as enshrined in applicable international law and in its domestic law*».

[19] Il *Regolamento (UE) 2024/1689* sull'intelligenza artificiale adotta un approccio graduato alla gestione del rischio. Il rischio inaccettabile include applicazioni d'IA tali da costituire una minaccia diretta per i diritti umani, come il *social scoring*, il riconoscimento biometrico in tempo reale e altre tecniche manipolative vietate dall'articolo 5. Al secondo livello, il rischio elevato comprende sistemi impiegati in contesti critici quali salute, sicurezza e infrastrutture essenziali: tali sistemi, elencati nell'Allegato III e definiti ai sensi dell'articolo 6, richiedono obbligo di valutazione dei rischi, conformità normativa. Al livello intermedio, il rischio limitato implica requisiti esclusivamente di trasparenza, mentre il rischio minimo o nullo riguarda i sistemi più innocui, per i quali non sono previsti obblighi specifici. Sul punto si richiama G. Contissa, F. Galli, *AI Act e diritti fondamentali: presupposti tecnologici e ricadute normative*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, n. 3, 2024.

sistemi di IA e adottino misure di monitoraggio continuo. Tuttavia, non è specificata alcuna specifica metodologia obbligatoria per queste valutazioni, lasciando agli Stati un'ampia discrezionalità nell'implementazione di tale obbligo.

L'*AI Act*, al contrario, introduce all'articolo 16 un sistema di *due diligence* strutturato e vincolante, con specifici obblighi per i fornitori di sistemi classificati come ad alto rischio. Tali obblighi includono la conduzione di valutazioni di conformità prima dell'immissione sul mercato, la predisposizione di documentazione tecnica dettagliata e l'iscrizione in appositi database gestiti a livello europeo. Inoltre, il Regolamento stabilisce standard armonizzati per le valutazioni d'impatto e prevede un sistema sanzionatorio particolarmente incisivo, con ammende che possono raggiungere il 6% del fatturato globale dell'operatore in caso di violazioni.

La Convenzione rappresenta dunque uno strumento flessibile e potenzialmente globale, in grado di stabilire principi comuni per la regolamentazione dell'IA al di là dei confini europei mentre l'AI Act costituisce un corpus normativo più dettagliato e vincolante, specificamente disegnato per il mercato unico europeo che ha già assistito al concretizzarsi di fenomeni regolatori.

In prospettiva, l'interazione tra questi due strumenti potrebbe influenzare significativamente l'evoluzione della regolamentazione dell'IA, sia a livello europeo che globale. La Convenzione quadro, con la sua vocazione universale, potrebbe contribuire a diffondere principi e standard sviluppati nell'ambito dell'AI Act, rafforzando così il cosiddetto "effetto Bruxelles"[20] nella governance dell'intelligenza artificiale. Al tempo stesso, l'esperienza maturata nell'attuazione della Convenzione potrebbe fornire utili indicazioni per future revisioni del quadro normativo europeo, in particolare per quanto riguarda l'inclusione di nuove categorie di rischio o la regolamentazione di applicazioni attualmente escluse dall'ambito di applicazione dell'AI Act, come gli usi militari dell'intelligenza artificiale. Non a caso nella convenzione è inserita una clausola di *standstill* (art. 22)[21] che impedisce agli Stati di ridurre le tutele esistenti, riconoscendone l'autonomia nel proporre un sistema a tutele crescenti.

Sebbene attualmente non esista nel Regno Unito una regolamentazione legislativa generale dell'IA, varie aree del diritto affrontano l'argomento nella pratica: dalla *Artificial Intelligence and employment Law* approvata dal parlamento britannico l'11 agosto 2023 alla direttiva sull'uso dell'IA Generativa nel settore giudiziario per Inghilterra ed il Galles approvata nel dicembre del 2025[22]. Fra gli atti normativi che si interessano della materia occorre altresì annoverare i regolamenti generali sulla protezione dei dati, che disciplinano la raccolta e l'uso dei dati personali e impongono alcune restrizioni al processo decisionale autom-

[20] Cfr. C. Siegmann, M. Anderljung, *The Brussels Effect and Artificial Intelligence: How EU regulation will impact the global AI market, Centre for the governance of AI*, 2022, consultabile all'indirizzo https://cdn.governance.ai/Brussels_Effect_GovAI.pdf.

[21] Ch. 6, Art. 22 «*None of the provisions of this Convention shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Party to grant a wider measure of protection than is stipulated in this Convention*».

[22] Si rimanda al sito https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/12/AI-Judicial-Guide.

atizzato con effetti significativi sulla vita di tutti i giorni[23].

Con un processo che vede tratteggiate le sue linee di fondo già nel 2019[24], nel 2023 i rappresentanti di 28 paesi e l'UE si sono riuniti al vertice sulla sicurezza dell'IA ospitato dal governo del Regno Unito a Bletchley Park, impegnandosi a cooperare sullo sviluppo di un uso sicuro e responsabile dell'IA[25].

Nel marzo 2023 il governo guidato dall'allora Primo Ministro Rishi Sunak, succeduto nel frattempo alla staffetta Johnson-Truss, ha emanato per mezzo del *Department for science and technology* il *white paper on artificial intelligence* "*Un approccio pro-innovazione alla regolamentazione*

[23] Si ricordano altresì le normative sulla proprietà intellettuale, quelle in materia di diritti umani (es. *Equality Act* 2010 e *Human Rights Act* 1998), su concorrenza e tutela dei consumatori e infine il Digital Information and *Smart Data Bill*.

[24] Si fa riferimento al discorso del «*limbless chicken*» tenuto da Boris Johnson, allora Primo Ministro del Regno Unito, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre 2019, all'interno del quale veniva delineata la portata e la gravità delle questioni legate all'IA che i leader mondiali saranno chiamati ad affrontare nel prossimo futuro, ponendo l'accento sulla inarrestabilità della nuova ondata di tecnologie emergenti e sulla necessità di politiche e regolamentazioni. «*Il modo in cui progettiamo le tecnologie emergenti alla base di queste rivoluzioni, e i valori che ne guidano la progettazione, plasmeranno il futuro dell'umanità*» ha dichiarato Johnson, affermando subito dopo che «*In gioco c'è se lasceremo in eredità un mondo orwelliano progettato per la censura, la repressione e il controllo, o un mondo di emancipazione, dibattito e apprendimento, dove la tecnologia minaccia carestie e malattie, ma non le nostre libertà*». Dopo aver sottolineato che le politiche, l'etica e le linee guida per lo sviluppo dell'IA sono attualmente guidate da accademici, leader del settore e organismi di standardizzazione e non dai governi, Johnson ha citato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite come esemplare di una legge che è stata fondamentale per proteggere la libertà di opinione e di espressione, la privacy domestica e delle comunicazioni e il diritto di cercare e diffondere informazioni e idee.

[25] La Dichiarazione di Bletchley o *The Bletchley Declaration*, adottata durante il primo *AI Safety Summit* (1-2 novembre 2023), è un accordo storico tra 28 paesi e l'UE per affrontare le sfide globali poste dall'intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai modelli più avanzati (*frontier AI*). La dichiarazione riconosce il potenziale dell'IA per il progresso socioeconomico, ma avverte anche dei rischi associati, tra cui disinformazione, discriminazione, minacce alla sicurezza informatica e possibili effetti sistemici sulla stabilità sociale. Sottolinea l'urgente necessità di una governance multilaterale, basata su cooperazione internazionale, trasparenza e standard condivisi di sicurezza, per evitare la frammentazione normativa. I firmatari concordano sul principio di responsabilità differenziata, secondo cui gli attori più avanzati (Stati e aziende) devono guidare la gestione dei rischi, coinvolgendo però tutte le Nazioni nelle soluzioni. Promuove inoltre un approccio scientifico alla valutazione dei rischi e all'allineamento uomo-AI (*alignment*). Tra i paesi aderenti figurano Regno Unito (promotore), Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Giappone, Francia, Germania, Italia ed Emirati Arabi Uniti. La dichiarazione getta le basi per futuri summit, incluso quello previsto in Corea del Sud nel 2024. Il testo integrale è reperibile sul sito del governo britannico al link https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023.

dell'IA"[26] segnando uno dei primi passi del Regno Unito verso la creazione di un quadro specifico per lo sviluppo e l'uso responsabile dell'IA. Nel 2023 il messaggio del governo britannico all'epoca guidato dai conservatori era che il Regno Unito avrebbe dovuto adottare un approccio poco invasivo nella regolamentazione dell'IA. Ciò emergeva dal *white paper* e, nello specifico, dalla sua introduzione e dai successivi paragrafi 5 e 6. Il documento in questione delinea il quadro strategico del Regno Unito per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, posizionandosi esplicitamente in un'ottica *pro-innovation*, e dunque si differenzia consapevolmente dagli approcci legislativi più prescrittivi, promuovendo i tre seguenti principi cardine: 1) la volontà di evitare regolamentazioni premature capaci di inibire lo sviluppo tecnologico, 2) l'adattamento del sistema normativo esistente piuttosto che la creazione di nuove strutture legislative, 3) l'attenzione alla gestione dei rischi specifici anziché alla regolamentazione generica dell'AI come categoria omnicomprensiva.
Anzitutto il documento sottolinea l'importanza del coordinamento internazionale, sebbene con una chiara preferenza per le soluzioni normative che valorizzino il potenziale competitivo del settore tecnologico britannico. Inoltre**,** favorisce un processo di revisione periodica del framework, con meccanismi di consultazione pubblica e valutazione d'impatto, a garanzia di un equilibrio dinamico tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali.
Come anticipato, al paragrafo 5 del paper il governo britannico riafferma il proprio orientamento verso un quadro regolatorio flessibile e settoriale per l'intelligenza artificiale, adottando un approccio cautelativo nell'implementazione di nuovi strumenti normativi al fine di preservare lo spazio per l'innovazione tecnologica. In particolare, si assegna agli organismi regolatori esistenti – tra cui l'*Information Commissioner's Office* (ICO), la *Competition and Markets Authority* (CMA) e la *Financial Conduct Authority* (FCA) – il compito di applicare principi di regolamentazione proporzionati al contesto specifico dei rispettivi ambiti di competenza.
Il Regno Unito, dunque, preferisce l'adozione di meccanismi di *soft regulation*, quali linee guida (il riferimento non può che essere al *white paper*) e codici di condotta (tra cui quelli

[26] Il *white paper* del governo britannico del marzo 2023 "*Un approccio pro-innovazione alla regolamentazione dell'IA*" rappresenta il primo tentativo organico di definire un quadro normativo flessibile per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale nel Regno Unito («*We were also the first Government in the world to formally publish our assessment of the capabilities and risks presented by advanced AI; and to bring together a powerful consortium of experts into our AI Safety Institute, committed to advancing AI safety in the public interest*» - cfr. *Volume 745 AI Regulation White Paper: Consultation Response)*. La successiva consultazione pubblica e la risposta governativa del 6 febbraio 2024 segnano un'evoluzione significativa di questo framework, caratterizzata da un duplice movimento: da un lato, il rafforzamento dei meccanismi di sicurezza per i sistemi più avanzati e, dall'altro, il mantenimento dei principi originari favorevoli all'innovazione. La risposta del 2024 introduce in particolare una regolamentazione differenziata per i *frontier models*, prevedendo requisiti vincolanti mirati per gli sviluppatori di sistemi di IA generica ad alta capacità (*UK AI Safety Institute*, 2024). Questo approccio selettivo riflette l'emergere di un consenso tecnico sulla necessità di interventi *ex ante* per modelli con potenziale rischio sistemico, senza tuttavia adottare un modello normativo orizzontale.

della stessa CMA[27]), ritenuti maggiormente idonei a seguire il ritmo dell'evoluzione tecnologica rispetto a strumenti legislativi rigidi. Il testo, poi, sottolinea l'importanza strategica di una collaborazione strutturata tra attori istituzionali, industriali e accademici finalizzata all'identificazione tempestiva di rischi emergenti, che spaziano dai *bias* algoritmici alle vulnerabilità in materia di sicurezza, senza ricorrere a interventi normativi prematuri che potrebbero risultare controproducenti.

Il successivo paragrafo 6 delinea il framework operativo attraverso cui il governo britannico intende tradurre in pratica i principi regolatori enunciati, ponendo l'accento sul *capacity building* delle autorità di regolamentazione, con l'allocazione di risorse dedicate alla formazione specialistica in materia di intelligenza artificiale. Di particolare rilievo è l'istituzione di un *AI Regulation Hub*, concepito come piattaforma di coordinamento interistituzionale tra settore pubblico e privato[28].

Il documento annuncia inoltre l'avvio di iniziative pilota in settori critici come quelli sanitario e finanziario, mirate a testare metodologie di valutazione dei rischi con particolare riferimento alle dimensioni dell'equità algoritmica e della trasparenza. Infine, in un'ottica di miglioramento continuo, viene ribadito l'impegno a un processo di revisione periodica del quadro normativo, con una prima valutazione formale calendarizzata entro l'anno 2025, al fine di garantire l'adeguatezza dell'approccio regolatorio rispetto all'evoluzione del panorama tecnologico.

4. **L'avvento dei *Labour*, novità all'orizzonte?**

Nell'introduzione al discorso di insediamento da Primo Ministro nel luglio del 2024, letto poi come da tradizione dal Monarca d'Inghilterra (Re Carlo III), il nuovo Primo Ministro

[27] Il 29 aprile 2024 la *Competition and Markets Authority* (CMA) ha pubblicato il proprio *AI Strategic Update* in risposta al Libro Bianco del governo britannico sull'approccio alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico presentato al Parlamento il 29 marzo 2023 e all'invito ad agire rivolto alle autorità di regolamentazione del 6 febbraio 2024. L'aggiornamento strategico conteneva i dettagli dei flussi di lavoro della CMA in relazione all'IA e discuteva i benefici dell'IA per le imprese e i consumatori, nonché i rischi che l'IA può comportare per i consumatori e per la concorrenza nei mercati del Regno Unito. Nel suo aggiornamento strategico, la CMA ha riconosciuto il suo "*ruolo vitale nel garantire che i consumatori, le imprese e l'economia in generale traggano beneficio dagli sviluppi dell'IA, mentre i danni vengono mitigati*". Dalla CMA vengono altresì delineati sei principi sui sistemi di IA: l'accesso continuo e immediato agli input senza indebite restrizioni; una costante diversità dei modelli di business e dei tipi di modello di IA (compresi i modelli *open* e *closed source*); la scelta per le aziende e i consumatori sull'uso dei Foundation Models e sulle opzioni di implementazione; la correttezza e lotta alla condotta anticoncorrenziale; la trasparenza per i consumatori e le imprese sui rischi e sui limiti dei Foundation Models; la responsabilità delle imprese nel promuovere un mercato competitivo. Sul punto si rimanda al sito https://www.gov.uk/government/publications/cma-ai-strategic-update/cma-ai-strategic-update.

[28] Il governo ha tra l'altro lanciato "GOV.UK Chat", una piattaforma per la sicurezza dell'IA, ideata per aiutare le imprese – in particolare le piccole – a valutare e mitigare i rischi associati all'IA. Il Regno Unito sta poi stringendo partenariati internazionali, come quello con Singapore, per promuovere la ricerca collaborativa e lo sviluppo di standard di sicurezza dell'IA, in un contesto di competizione globale con USA e UE.

Keir Starmer ha dichiarato: «*Sfrutteremo il potenziale dell'intelligenza artificiale rafforzando al contempo i framework di sicurezza*»[29].

L'approccio generale del Partito Laburista alla regolamentazione dell'IA rimane non del tutto definito. Tuttavia, il discorso del Re indica che la priorità sarà regolamentare specificamente gli sviluppatori dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Ciò è coerente con l'impegno elettorale dei Laburisti di «*garantire lo sviluppo e l'uso sicuro dei modelli AI introducendo regolamenti vincolanti per le aziende che sviluppano i modelli più potenti*»[30]. Un approccio significativamente più mirato rispetto all'ampio raggio d'azione dell'AI Act**,** ma lontano da quello incentrato su una quasi totale assenza di regolamentazione come quello tenuto dai recenti governi a guida *Tory* che sovente percorrevano la strada della "non-regolamentazione" tracciata dagli Stati Uniti.

Pacifica risulterebbe altresì la volontà del nuovo governo di segnare il passaggio da "*un codice volontario a un codice legale*" passando da un approccio di *soft law*, ossia quello fino a quel momento seguito dai conservatori, ad uno orientato alla regolamentazione. L'implementazione di tale nuova strategia imporrebbe alle aziende che si impegnano in questo tipo di ricerca e sviluppo di rilasciare tutti i dati dei test e spiegarne il motivo del trattamento[31].

Posizione in totale controtendenza con l'approccio più "diplomatico"[32] di stampo conservatore, che nel novembre del 2024, a seguito delle giornate di Bletchley, portò alla stipula di un accordo con OpenAI al fine di sviluppare sistemi di IA senza affidare al governo il ruolo di controllore. È quindi sullo strappo qui consumatosi che si è consolidata l'idea di una codificazione legislativa che obbliga le aziende a condividere i dati dei test dei vari software di IA ed IAG[33] con il Governo, comunicare preventivamente lo sviluppo di sistem-

[29] Il discorso integrale d'insediamento del Governo Starmer del 6 luglio 2024 è pubblicato sul sito https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6697f5c10808eaf43b50d18e/The_King_s_Speech_2024_-background_briefing_notes.pdf. Per la prima volta viene citata nello *State Opening Speech* l'intelligenza artificiale.

[30] Si rimanda al Manifesto del Partito Laburista per le elezioni generali del 2024 e, nello specifico, al punto sette del paragrafo "*Labour's plan to kickstart growth will*" dove si sostiene di voler introdurre «*a modern industrial strategy, working in partnership with businesses and workers to grasp the opportunities of new technologies, with an AI sector plan, a new national data library to support cutting-edge research, 10-year budgets for key world innovation institutions, and planning reform to build the datacentres and infrastructure we need*».

[31] Si fa particolare riferimento all'intervista del *Guardian* che raccoglie le dichiarazioni dell'attuale Segretario alla Scienza e Tecnologia Peter Kyle e allora segretario ombra secondo cui l'agenda del governo conservatore in materia di nuove tecnologie era «*behind the curve*». L'intervista è pubblicata sul sito https://www.theguardian.com/technology/2024/feb/04/labour-force-ai-firms-share-technology-test-data.

[32] Si rimanda a https://www.ilfoglio.it/esteri/2023/11/03/news/la-diplomazia-di-sunak-sull-intelligenza-artificiale-funziona-a-meta--5866356/.

[33] Il *White Paper* definisce "IA", "sistemi IA" e "tecnologie IA" come prodotti e servizi "adattabili" e "autonomi", senza fornire una definizione esaustiva. L'adattabilità è legata alla capacità di apprendere nuove inferenze non previste dal programmatore umano; l'autonomia si riferisce alla possibilità che il sistema IA prenda decisioni senza controllo umano continuo.

i AI oltre determinate capacità computazionali e sottoporre i sistemi a test di sicurezza sotto supervisione indipendente[34].

5. **Divergenze ed evoluzioni: *AI Bill***

L'amministrazione Sunak aveva adottato un approccio flessibile e non vincolante alla regolamentazione dell'IA. Sebbene l'*AI Government Response paper*[35] avesse lasciato aperta la possibilità di adottare misure vincolanti per i sistemi AI più performanti in circostanze eccezionali, non erano previsti interventi normativi nel breve termine. Il nuovo governo laburista invece ha inteso stabilire misure vincolanti già nel primo mandato parlamentare.
Una prima versione dell'*AI Bill* è stata presentata come proposta parlamentare individuale (*Private Members Bill*) nel novembre 2023 alla Camera dei Lord per poi essere riproposta con la medesima metodologia in data 4 marzo 2025.
Occorre soffermarsi sulla tipologia di atto parlamentare introdotto. Infatti, la *Private Member's Bill* è una proposta di legge introdotta in Parlamento da un deputato che non è né un ministro del governo né uno dei membri più in vista del panorama politico sia della maggioranza o del primo partito di opposizione (*frontbencher)*. Questo tipo di proposta è dunque introdotta dai *backbenchers*[36], che hanno così l'opportunità di mettersi in risalto e affrontare le preoccupazioni dell'opinione pubblica proponendo leggi al di fuori dell'agenda del governo. Questa modalità di azione spinge a ritenere che la presentazione della legge in esame non rientri tra le priorità del governo o, più precisamente, che la *parliamentary tactic* dello stesso sia quella di evitare che l'eventuale bocciatura della legge abbia effetti sull'esecutivo. Allo stesso tempo, però, l'eventuale approvazione della legge garantirebbe al *backbencher* la possibilità di diventare *parliamentary private secretary*[37], assicurandogli un collegam-

[34] Tale cambio di approccio (*da soft* a *hard law*) iniziava ad intravedersi anche in altre realtà. In California, nel periodo tra agosto e ottobre 2024 (*i.e.*, data di inizio e fine dell'iter legislativo), veniva discussa la *AI Safety Law SB1047*, la quale prevedeva che gli sviluppatori prestassero particolare cura e attenzione nella implementazione dei modelli di intelligenza artificiale avanzati perciò in grado di facilitare gli attacchi informatici ovvero lo sviluppo di armi. In particolare, la normativa richiedeva agli sviluppatori di adottare misure di sicurezza, condurre valutazioni dei rischi e predisporre meccanismi di *shutdown*, presentando piani di sicurezza e sottoponendo i sistemi a verifiche indipendenti. Inoltre, la legge introduceva un nuovo organismo, il *Board of Frontier Models*, con il compito di vigilare sul rispetto degli standard, mentre il programma *CalCompute* avrebbe fornito risorse pubbliche per lo sviluppo etico dell'IA. La legge sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2026, rappresentando uno degli sforzi più completi degli Stati Uniti per gestire in modo responsabile i rischi connessi a questa tecnologia ma è stata respinta dal Governatore Newsom. Per il testo della proposta di legge e le motivazioni del suo respingimento si rimanda al sito https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billStatusClient.xhtml?bill_id=202320240SB1047.
[35] Cfr. "*A pro-innovation approach to AI regulation: government response to consultation*", presentato al Parlamento dal Segretario di Stato per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia nel febbraio 2024.
[36] I *backbenchers* sono deputati o membri della Camera dei Lord che non sono né ministri del governo né portavoce/ ministri ombra dell'opposizione. Sono così chiamati perché nelle due *Houses* siedono (o restano in piedi all'ingresso dell'aula, di fianco alla seduta del Questore) nelle file posteriori dei principali rappresentanti dei loro partiti, noti come *frontbenchers*.
[37] Il *parliamentary private secretary* viene nominato direttamente da un Ministro come suo assistente in una specifica materia o settore.

ento diretto con il governo che quindi in caso di esito positivo al termine della procedura legislativa non avrebbe difficoltà ad intestarsi la vittoria[38].

A rafforzare la tesi di un mancato pieno convincimento del governo rispetto al contenuto della proposta si rileva la mancata menzione dell'AI Bill all'interno del discorso annuale del Monarca alle camere, che pareva piuttosto suggerire una preferenza per emendamenti a leggi esistenti o comunque l'utilizzo di strumenti regolatori non legislativi, almeno nella fase iniziale di vita del governo.

Da ultimo, la proposta riflette la crescente pressione da parte di parlamentari e stakeholder del settore. Resta il fatto che, con il continuo avanzamento dell'IA, questa proposta legislativa segna un momento cruciale nella strategia di governance britannica inserendosi in un teatro geopolitico in rapida evoluzione e mutamento.

Per attrarre investimenti nell'IA e "consolidare" il ruolo del Regno Unito come leader globale in questo settore, il governo britannico ha sempre promosso oneri regolatori minimi. L'*AI Action Plan*[39] ribadisce questo approccio *light-touch*, privilegiando la flessibilità rispetto a controlli legali stringenti e mirando alla competitività delle aziende britanniche e alla tutela della concorrenza.

In ultimo, il Regno Unito continua a preferire che la responsabilità normativa per l'IA sia devoluta ai regolatori settoriali e non segua – quantomeno per il momento – l'approccio europeo, che invece prevede una legislazione centrale che presta particolare attenzione ai sistemi di IA "ad alto rischio".

Le principali autorità di regolamentazione del Regno Unito – FCA, PRA, CMA, ICO[40] – hanno tutte dettagliato le loro aspettative in merito alla conformità all'IA, così creando una sorta di competizione fra organi regolatori che sovente si affacciano con crescente curiosità allo specifico funzionamento dei sistemi.

Due esempi emblematici illustrano bene le divergenze tra i due approcci: da un lato, nel Regno Unito, la CMA ha avviato un'indagine sui servizi di IA del colosso di Mountain View, compresi i servizi di IA di Google[41] concentrandosi sul possibile abuso di posizione dominante e sulle barriere all'ingresso per i concorrenti; dall'altro, l'Unione europea, con l'AI Act**,** fatica a conciliare la rigidità normativa con la velocità dell'innovazione tecnolog-

[38] Per chiarezza espositiva, è da rilevare anche il caso dei *backbenchers* indipendenti, componenti che maggioranza ed opposizione tendono a trattare con sospetto. Sul punto è significativa la descrizione svolta da W. Bagehot, *The English Constitution*, Second Ed., Little, Brown, and Company, 1873, p. 25, il quale, spiegando la dialettica maggioranza-opposizione, scrive «*not long since a subordinate member of the Opposition declared that the "front benches" of the two sides of the House — that is, the leaders of the Government and the leaders of the Opposition were in constant tacit league to suppress the objections of independent members*».

[39] Vedasi https://www.gov.uk/government/publications/ai-opportunities-action-plan/ai-opportunities-action-plan.

[40] Le autorità principali sono l'*Information Commissioner's Office* (ICO), la *Competition and Markets Authority* (CMA), la *Financial Conduct Authority* (FCA) e l'*Office of Communications*.

[41] I *Google's Innovative Services* hanno generato benefici significativi nel Regno Unito. Con i suoi servizi di ricerca Google rappresenta oltre il 90% di tutte le query di ricerca generale del Regno Unito. Le indagini si concluderanno entro ottobre 2025. Sul punto vedasi https://www.gov.uk/government/news/cma-to-investigate-googles-search-services.

ica[42]. Proprio questa contrapposizione dimostra come i due modelli, pur partendo da presupposti diversi, affrontino la medesima sfida: garantire uno sviluppo etico e competitivo dell'IA senza soffocarne il potenziale. Se nel caso britannico l'equilibrio è demandato al mercato e alla competizione tra autorità, in quello europeo prevale un'impostazione precauzionale basata su livelli di rischio. Tuttavia, entrambi gli esempi suggeriscono che la soluzione più efficace potrebbe risiedere in un sistema multilivello, dove una regolamentazione rigorosa non dipenda solo dalla valutazione del rischio[43], ma si fondi su un'architettura istituzionale articolata, con competenze diffuse e meccanismi di controllo incrociati.

6. **Conclusioni**

La spinta innovativa portata dall'intelligenza artificiale non ha precedenti storici. Un'innovazione capace di arrivare alle masse, permearne le attività (lavorative e non), evolversi e portare necessariamente all'evoluzione anche della parte hardware è infatti sconosciuta all'essere umano, sebbene si possa essere indotti a ritenere che sia banalmente un "secondo internet". Sicuramente, rispetto al predecessore (internet), l'IA si presenta con una UX (*user experience*) familiare, spesso quella di una chat di qualsiasi app di messaggistica, capace di simulare emozioni, toni di voce e quant'altro nello stile che può far più piacere all'utente in quel momento. Diversamente dall'avvento di internet, però, il periodo della "luna di miele" è durato assai meno e quasi da subito la popolazione ed i legislatori del mondo, seppure con approcci diversi, hanno affrontato il problema della regolamentazione della materia e delle misteriose "*blackbox"* dove gli input si trasformano in output ed una risposta, un bilancio o una legge, viene restituita sullo schermo (nel presente articolo ci si è concentrati sul rapporto tra leggi dell'Unione europea e del Regno Unito lasciando sullo sfond-

[42] Numerose sono state le critiche all'AI Act, da leggersi – anche – attraverso le lenti della geopolitica. L'Unione Europea infatti, volendo tutelare i diritti umani legati all'utilizzo dei dati biometrici, ha sublimato questo concetto di protezione dei diritti fondamentali e di identità della persona anche nel Considerando 18 dell'AI Act, dove si legge che «*La nozione di "sistema di riconoscimento delle emozioni" di cui al presente regolamento dovrebbe essere definita come un sistema di IA finalizzato a identificare o inferire emozioni o intenzioni di persone fisiche, sulla base dei loro dati biometrici. La nozione si riferisce a emozioni o intenzioni quali felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, imbarazzo, eccitazione, vergogna, disprezzo, soddisfazione e divertimento. Non comprende stati fisici, quali dolore o affaticamento, compresi, ad esempio, ai sistemi utilizzati per rilevare lo stato di affaticamento dei piloti o dei conducenti professionisti al fine di prevenire gli incidenti. Non comprende neppure la semplice individuazione di espressioni, gesti o movimenti immediatamente evidenti, a meno che non siano utilizzati per identificare o inferire emozioni. Tali espressioni possono essere espressioni facciali di base quali un aggrottamento delle sopracciglia o un sorriso, gesti quali il movimento di mani, braccia o testa, o caratteristiche della voce di una persona, ad esempio una voce alta o un sussurro*». Con l'avvento dei sistemi di IA più noti (*Gemini*, *ChatGpt*, *Copilot*) si è tuttavia assistito ad un rapido sorpasso della normativa in quanto tutti i sistemi citati tra parentesi risultano perfettamente in grado di captare, riconoscere e restituire emozioni umane simulate.

[43] Questa posizione, geopoliticamente più vicina agli USA, è emersa anche durante la conferenza stampa congiunta del 27 febbraio 2025, in cui il Primo Ministro britannico ha dichiarato che "*Invece di sovra-regolamentare queste nuove tecnologie, stiamo cogliendo le opportunità che offrono*". La conferenza stampa completa è disponibile sul sito di REUTERS all'indirizzo https://www.reuters.com/world/uks-starmer-trump-work-economic-deal-with-ai-its-core-2025-02-27/.

o due giganti della corsa alla singolarità come Stati Uniti e Cina, con quest'ultima che tende ad un approccio statale centralizzato[44]).

È indubbio però che l'intelligenza artificiale in potenza può colmare le disuguaglianze strutturali, ridurre le distanze geografiche e sociali e generare benefici diffusi, come è evidente nel settore dell'assistenza sanitaria[45], dove sistemi di intelligenza artificiale ben addestrati stanno identificando modelli e correlazioni che sfuggono anche ai più abili ricercatori umani, consentendo diagnosi più precoci, trattamenti più personalizzati e scoperte scientifiche più rapide.

La proliferazione di linee guida, principi etici e quadri normativi ha accresciuto la consapevolezza generale sulla nuova tecnologia nel Regno Unito, responsabilizzando le diverse istituzioni, ma rischia anche di creare un panorama frammentato e incoerente. D'altra parte, l'ampia adozione di un approccio *laissez-faire*, in cui l'innovazione viene lasciata evolvere senza un adeguato ancoraggio normativo, apre le porte a un ampio spettro di scenari di IA, ponendo il serio rischio di una verticalizzazione del potere di controllo sui sistemi di IA che lasci totalmente da parte i due fondamentali principi di trasparenza e democraticità. Pertanto, l'efficacia dei meccanismi di governance – siano essi normativi, istituzionali o tecnici – diventa cruciale nel determinare la traiettoria di implementazione dell'IA. Quale che sia l'approccio seguito, tuttavia, vi sono alcuni temi che rimangono centrali, come la trasparenza, l'equità e la gestione del rischio.

---

[44] Nel 2007, il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato le Linee guida per la costruzione di un sistema di credito sociale (SCS), dove si combinava il concetto di "teoria dei giochi" economica con la possibilità di ampliare la capacità dello Stato di raccogliere dati sui partecipanti al mercato al fine di promuovere una nuova virtù sociale. Il sistema raccoglie un'ampia gamma di dati da diverse fonti, tra cui registri finanziari, comportamenti di pagamento, transazioni finanziarie, attività online e social, informazioni personali e altro ancora. I dati raccolti vengono analizzati utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di analisi dei dati per identificare modelli, tendenze e comportamenti significativi. I punteggi di credito sociale possono influenzare molti aspetti della vita quotidiana, tra cui l'accesso al credito, l'occupazione, l'istruzione, le opportunità di viaggio e altri servizi e privilegi. Sul punto v. W. Zhengdong Hu, *China's Social Credit System: A Case of Political Leaders and Entrepreneurs*, Palgrave Macmillan Cham, 2025. Da ultimo si richiamano le *China's Interim Measures on Generative AI* (https://www.china-briefing.com/news/how-to-interpret-chinas-first-effort-to-regulate-generative-ai-measures/), che mirano a bilanciare innovazione e supervisione statale, garantendo che i servizi di IA generativa operino entro limiti etici e legali, promuovendo al contempo lo sviluppo di applicazioni di IA sicure e affidabili. I fornitori devono aderire agli standard di sicurezza nazionale, proteggere la privacy dei dati degli utenti e garantire che i contenuti generati dall'IA siano in linea con i valori socialisti e non interferiscano con l'ordine sociale. Gli sviluppatori di modelli di IA generativa devono implementare valutazioni della sicurezza e strategie di gestione del rischio per identificare potenziali problemi. I contenuti generati dall'IA devono essere chiaramente etichettati per distinguerli dal materiale creato dall'uomo e devono essere predisposti meccanismi che consentano agli utenti di segnalare contenuti inappropriati. I fornitori di servizi di IA generativa sono responsabili di garantire che i loro modelli non producano contenuti fuorvianti o illegali.

[45] Seppur nell'ordinamento italiano non esista ancora una legge per la regolamentazione della telemedicina, dei diritti del paziente e degli obblighi degli esercenti le professioni sanitarie nella erogazione delle prestazioni mediche con tale modalità, in quanto l'unico riferimento normativo è la legge n. 24 dell'8 marzo 2017. Anche a livello europeo non esiste ancora una normativa, benché la Commissione Europea con la Comunicazione COM (2008)689 del 4 novembre 2008 avesse individuato una serie di azioni rivolte a tutti i livelli di governo, sia in ambito comunitario sia dei singoli Stati Membri, per favorire l'integrazione dei servizi di telemedicina nella pratica clinica e rimuovere le principali barriere alla loro piena ed efficace applicazione.

La diffusione dei principi di governance dell'IA tra le agenzie e le istituzioni britanniche, seppur in un turbolento clima politico fatto di rapide successioni di Primi Ministri, maggioranze parlamentari e monarchi, ha già creato una base di *soft law* che non può essere facilmente annullata o slegata da un contesto sovranazionale, nemmeno da un singolo atto o dichiarazione. Si tratta infatti di valori, principi e caratteristiche etiche[46] su cui costruire un percorso comune, transnazionale, che possa auspicabilmente portare a normative sovranazionali quanto più possibile efficaci e condivise.

[46] Su queste posizioni si è espresso anche Papa Francesco trattando nel corso del suo pontificato la materia dell'IA in relazione alla lotta alle disuguaglianze ed alla necessità di riconoscerne una visione umanocentrica. Si pensi, ad esempio, al Messaggio per la 57ª Giornata Mondiale della Pace, dal titolo *Intelligenza artificiale e pace* diffuso il 14 dicembre 2023. In questo testo il Pontefice ha messo in luce la natura ambivalente delle nuove tecnologie che, da un lato, si pongono come una straordinaria opportunità e, dall'altro, come un rischio concreto e da contrastare, soprattutto quando il loro uso spinge verso l'automazione dei conflitti bellici, la sostituzione del giudizio umano in ambito giuridico e il potenziamento di strumenti di controllo e manipolazione dell'essere umano. Allo stesso tempo, il Papa ha lanciato un appello per una regolamentazione condivisa a livello globale, coinvolgendo responsabili politici, comunità scientifica, mondo imprenditoriale ed educativo, con l'obiettivo di promuovere un futuro digitale più giusto e rispettoso della dignità umana (https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html).